

**Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Custode di cavalli
con certificato federale di formazione pratica (CFP)**

412.101.220.78

del 4 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

18121

**Custode di cavalli CFP
Pferdewartin EBA/Pferdewart EBA
Gardienne de chevaux AFP/Gardien de chevaux AFP**

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
di concerto con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO),*

visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione
professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr),

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5)

ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I custodi di cavalli di livello CFP svolgono, in particolare, le seguenti attività e si
contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti:

- a. individuano i pericoli sul posto di lavoro e nell'impiego dei cavalli in azienda, rispettano le prescrizioni sulla sicurezza nel lavoro quotidiano, contribuiscono a evitare gli infortuni professionali e proteggono la salute dell'uomo e dell'animale.
- b. assicurano la manutenzione e la pulizia dei box dei cavalli, dell'ambiente circostante, dell'infrastruttura e degli strumenti di lavoro secondo le prescrizioni aziendali;
- c. si occupano dell'igiene quotidiana e dell'alimentazione dei cavalli secondo le prescrizioni aziendali;

RU **2013** 5387

¹ RS **412.10**

² RS **412.101**

³ RS **822.115**

- d. rispettano il normale comportamento dei cavalli mansueti nel contatto e nel rapporto con loro e partecipano al lavoro a terra e alla corda per poter svolgere autonomamente le attività parziali secondo le istruzioni ricevute. Cavalcano i cavalli sotto sorveglianza a un livello semplice nel maneggio e sul terreno e provvedono autonomamente alla cura e alla pulizia dell'equipaggiamento tipico impiegato;
- e. svolgono autonomamente i compiti previsti nel loro ambito di competenza e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di gruppo. Comunicano in maniera aperta con superiori, collaboratori e clienti e contribuiscono con un comportamento leale e professionale a promuovere l'immagine dell'azienda.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura due anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate:

- a. sicurezza e protezione della salute dell'uomo e dell'animale:
 - 1. individuare i pericoli e adottare provvedimenti,
 - 2. curare la propria salute ed evitare le malattie professionali,
 - 3. adottare misure di pronto soccorso;
- b. manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture:
 - 1. mantenere puliti i ricoveri,
 - 2. curare l'ambiente circostante e l'infrastruttura,
 - 3. curare gli strumenti e gli accessori di lavoro,
 - 4. rispettare le disposizioni sulla protezione degli animali;

- c. cura e foraggiamento del cavallo:
 - 1. curare il cavallo, mantenerlo in salute e proteggerlo,
 - 2. foraggiare il cavallo secondo le prescrizioni,
 - 3. individuare cambiamenti o comportamenti strani e agire secondo le istruzioni ricevute,
- d. rapporto con il cavallo e movimento del cavallo:
 - 1. comunicare correttamente con il cavallo e trattarlo in modo sicuro,
 - 2. condurre a mano e presentare il cavallo in modo sicuro,
 - 3. partecipare al lavoro a terra e alla corda,
 - 4. montare il cavallo,
 - 5. preparare il cavallo per il trasporto,
 - 6. curare l'equipaggiamento del cavallo;
- e. rapporto con i collaboratori e con la clientela:
 - 1. comunicare apertamente nel contesto lavorativo,
 - 2. assistere i clienti,
 - 3. promuovere attivamente l'immagine dell'azienda.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo, pittogrammi, segnaletica) in questi tre settori.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione educano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

- a. lavori che si effettuano con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che presentano rischi di incidenti che presumibilmente i giovani, per mancanza di sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono individuare o prevenire;
- b. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segnatamente lavori in condizioni di caldo o freddo estremo o di forte umidità o che implicano una forte esposizione al rumore, agli urti e alle vibrazioni;

- c. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sui prodotti chimici:
1. pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R 39);
 2. può provocare il cancro (definizione «K» conformemente alla lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R40, R45);
 3. possibile sensibilizzazione tramite inalazione (definizione «S» conformemente alla lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R42);
 4. possibile sensibilizzazione tramite contatto cutaneo (definizione «S» conformemente alla lista «Valori limite d'esposizione sui posti di lavoro»; R43).

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di formazione sotto forma di obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:

Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 4,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	Totale
a. Conoscenze professionali			
– Sicurezza e protezione della salute	20	20	40
– Manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture	30	30	60
– Cura e foraggiamento del cavallo	60	70	130
– Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo	70	50	120
– Rapporto con i collaboratori e con la clientela	20	30	50
Totale	200	200	400
b. Cultura generale	120	120	240
c. Sport	40	40	80
Totale delle lezioni	360	360	720

⁴ RS 813.11

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

⁶ I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 6 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti su due corsi:

- a. il corso I si tiene nel 1° anno di formazione, comprende 3 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
 1. sicurezza e protezione della salute,
 2. manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture,
 3. cura e foraggiamento del cavallo,
 4. rapporto con il cavallo e movimento del cavallo;
- b. il corso II si tiene nel 2° anno di formazione, comprende 3 giornate e verte sui seguenti campi di competenze operative:
 1. manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture,
 2. cura e foraggiamento del cavallo,
 3. rapporto con il cavallo e movimento del cavallo.

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale;
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi; e
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione.

Sezione 6:

Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. attestato federale di capacità di professionista del cavallo AFC con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di palafreniere, cavallerizzo o fantino con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del professionista del cavallo AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. ippopedagoga SV-HPR con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- e. monitore di società sportiva FSSE con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- f. allenatore C SWRA, allenatore C IOV CH o allenatore dell'associazione internazionale cavalli d'andatura (IGV) con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- g. allenatore Galopp Schweiz o allenatore Suisse Trot con almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- h. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
- i. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certificato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:**Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni****Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e riporta l'esito nel rapporto di formazione.

⁴ Se gli obiettivi non sono stati raggiunti il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione**Art. 15** Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr;
 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno due anni nel campo del custode di cavalli CFP; e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate le competenze operative nei campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito (LPP) della durata di 4 ore. L'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture	30 %
2	Cura e foraggiamento del cavallo	40 %
3	Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo	30 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di due ore. L'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Tipo di esame/durata		Ponderazione
		scritto	orale	
1	Sicurezza e protezione della salute			
	Rapporto con i collaboratori e con la clientela		30 min.	30 %
2	Manutenzione dell'ambiente del cavallo e delle infrastrutture			
	Cura e foraggiamento del cavallo	90 min.		70 %
	Rapporto con il cavallo e movimento del cavallo			

- c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento professionale.

³ Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle 4 note delle pagelle semestrali relative all'insegnamento delle conoscenze professionali.

⁴ Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota relativa all'insegnamento professionale: 10 per cento.

Art. 19 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente le lezioni concernenti le conoscenze professionali, resta valida la nota relativa all'insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di lezioni concernenti le conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Caso particolare

¹ Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all'insegnamento professionale.

² Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo**Art. 21**

¹ Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).

² Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «custode di cavalli CFP».

³ Se il certificato federale di formazione pratica è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità dei mestieri legati al cavallo

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei mestieri legati al cavallo è composta da:

- a. da sette a nove rappresentanti dell'Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo;
- b. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

² Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l'ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI domanda di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria;
- c. richiede all'organizzazione del mondo del lavoro l'adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali l'Organizzazione del lavoro Mestieri legati al cavallo.

² I Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, in particolare se la qualità o lo svolgimento dei corsi interaziendali non sono più garantiti.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione

¹ È abrogata l'ordinanza della SEFRI del 12 dicembre 2007⁷ sulla formazione professionale di base Custode di cavalli con certificato federale di formazione pratica (CFP).

² È revocata l'approvazione del piano di formazione del 12 dicembre 2007 Custode di cavalli CFP.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di custodi di cavalli prima del 1° gennaio 2014 la portano a termine in base al diritto anteriore.

² Chi ripete l'esame finale di tirocinio per custodi di cavalli entro il 31 dicembre 2018, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo il capoverso 2.

² Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–20) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

⁷ RS 412.101.220.78